SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 715)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1977

Estensione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto al personale militare delle Forze armate in servizio presso l'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare l'attribuzione della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto — prevista per gli appartenenti alle forze di polizia dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni — al personale militare delle Forze armate distaccato a prestare servizio presso i comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri. Attualmente esistono infatti sperequazioni agli effetti del trattamento di quiescenza dovute al fatto che, per il personale non appartenente all'Arma dei carabinieri, la suddetta indennità è pensionabile solo se il collocamento in quiescenza del beneficiario avviene in costanza di impiego presso l'Arma.

Tale situazione crea una palese e ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi di coloro che, pur avendo beneficiato della succitata indennità di istituto, non hanno la possibilità di conseguire la valorizzazione in pensione dell'indennità fruita, perchè trasferiti dai reparti dei carabinieri prima di lasciare il servizio attivo. Possono verificarsi, infatti, delle situazioni veramente abnormi ove si consideri che un soggetto, che ha prestato servizio per un lungo periodo di tempo presso comandi o reparti dell'Arma dei carabinieri, non riesce a maturare il diritto alla citata quota pensionabile perchè destinato ad altro ente prima del congedo, mentre tale diritto viene senz'altro riconosciuto a colui che è stato assegnato all'Arma anche solo il giorno prima della cessazione dal servizio per una delle cause previste dalle norme in vigore.

Per eliminare tale disarmonia e al fine di andare incontro alle vivissime attese del personale interessato, si sottopone alla benevola considerazione degli onorevoli senatori il presente disegno di legge che prevede, per il personale in argomento, l'attribuzione in percentuale della quota pensionabile dell'indennità per servizio di istituto in relazione agli anni di effettivo servizio reso nell'Arma dei carabinieri.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità mensile per servizio di istituto, percepita dal personale militare delle Armi, dei Corpi e dei Servizi delle Forze armate che ha prestato servizio presso l'Arma dei carabinieri, è computata, ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di tanti decimi della quota pensionabile della predetta indennità per quanti sono gli anni o le frazioni di anno superiori a sei mesi di effettivo servizio prestato nell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.